Dott. …..
Comune di …..
PEC: …..

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale.

Il direttore dell'area politiche socio educative del Comune di ….. chiede un parere alla Commissione in merito alla richiesta di accesso formulata da un consigliere comunale del medesimo comune avente ad oggetto le relazioni degli assistenti sociali e dei decreti del tribunale dei minorenni relativi al collocamento di minori in strutture educative residenziali effettuati nel corso del 2014 e del 2015.

L'istante precisa che all'esito della richiesta ha espresso un " prudenziale diniego" tenuto conto che il diritto di accesso del consigliere comunale come previsto dall'art. 43 del T.U. enti locali deve raccordarsi con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali e con quanto previsto dal codice deontologico degli assistenti sociali atteso che i documenti citati contengono "dati sensibili inerenti minori ed adulti in condizione di elevata fragilità e riguardano storie personali e familiari che ricostruiscono aspetti molto intimi e legati a maltrattamenti, abusi e condizioni di salute, orientamenti sessuali ecc".

All'esito di questa precisazione il consigliere comunale ha risposto richiamando l'ampia portata dell'accesso del consigliere comunale e precisando che "l'attività che intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori) che quindi non risultano utili. Fermo restando che deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti, così da consentirmi di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, l'ufficio preposto può pertanto escludere i dati personali di dettaglio relativi ai singoli la cui conoscenza sia ininfluente ai fini precostituiti dal richiedente".

Alla luce della richiesta e della successiva precisazione può fornirsi il seguente parere:

1) va in primo luogo esclusa la competenza di questa commissione in merito all'accesso ai decreti del tribunale dei minorenni, trattandosi di atti giudiziari e non amministrativi;
2) in secondo luogo dal contenuto della richiesta di parere, sembra desumersi che le relazioni in oggetto attengano all'espletamento dell'affidamento disposto dal Tribunale in capo al Comune e siano state elaborate nel corso di esso, e non in occasione di una indagine preliminare del P.M: in tale ultimo caso, ovvero di relazioni redatte in risposta a richieste istruttorie del P.M., esse non si palesano ostensibili, in quanto atti coperti dal segreto di indagine, (come peraltro già osservato da

questa Commissione in un precedente parere); in relazione al primo tipo di relazioni le stesse sono ostensibili al fini di consentire al consigliere la valutazione sulla attività al riguardo realizzata dal Comune, ma previo oscuramento dei dati personali a tutela della privacy dei minori e dei genitori.

Difensore civico
Regione …..
PEC: …..

OGGETTO: Accesso a parere medico legale redatto per finalità di istruttoria transattiva in strutture del S.S.N.

E' pervenuta alla Commissione richiesta di parere da parte del Difensore Civico ….. in ordine alla accessibilità del parere medico-legale redatto per finalità di istruttoria transattiva in strutture del S.S.N.

Il Servizio di medicina legale dell'Azienda Ospedaliera ….. ha evidenziato più volte, rivolgendosi al Difensore Civico, un possibile conflitto tra l'ostensione di atti interni di valutazione medico legale a favore di soggetti che agiscono per il risarcimento e la eventuale procedura transattiva in essere con l'Azienda.

Le allegate richieste di parere rivolte al Difensore Civico ….. esprimono la preoccupazione che l'accesso "alla relazione medico legale nella sua parte interpretativo-valutativa …. potrebbe comportare la vanificazione transattiva e l'incremento artificioso di contenzioso (p. es. ….. a motivo dell'esasperazione delle richieste monetarie)".

Tale accesso completo risulterebbe contrastante con quello di terze parti (persone fisiche, azienda) al fine di curare il proprio interesse giuridico contrapposto anche con riferimento al profilo della loro riservatezza.

In merito al quesito proposto, va premesso che in materia si contrappongono due distinti diritti tutelati dall'ordinamento: da un canto, la tutela della trasparenza nell'attività amministrativa e, dall'altro, la tutela della riservatezza e segretezza di atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri.

Ebbene poiché l'atto di cui si chiede l'accesso è preordinato all'adozione di scelte difensive consistenti, in particolare, nella decisione del se attivare o meno un contenzioso per la migliore tutela dei propri interessi; esso deve ritenersi sottratto all'accesso al fine di tutelare non soltanto l'opera intellettuale del medico che ha redatto la consulenza, ma, soprattutto, la posizione dell'Amministrazione, che nell'esercizio del proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento.

Ne consegue che esso deve ritenersi non accessibile ai sensi dell' art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto riconducibile alla disciplina del segreto professionale prevista dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: ANSF- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

FATTO

Il sig. …..., in data 1 agosto 2016, ha presentato istanza di accesso all' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie avente ad oggetto alcuni documenti della procedura di mobilità volontaria - mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - alla quale il medesimo riferisce di aver partecipato.

A seguito della esclusione dalla predetta procedura l'istante riferisce, altresì, di aver presentato ricorso innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, in relazione al quale chiedeva all'Amministrazione di prendere visione di documenti relativi ai candidati ammessi e nominativamente indicati.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione soggettiva, in sede giudiziaria.

L'amministrazione adita con provvedimento del 31 agosto 2016 dichiarava di consentire un accesso parziale ovvero al verbale della Commissione istruttoria ed alla proposta di esclusione, negando l'accesso ai curricula dei candidati vincitori sulla base delle seguenti motivazioni. Il sig. …..., risultando carente dei requisiti minimi di ammissione alla procedura in oggetto non ha, di fatto, partecipato alla medesima e "non è stato soggetto ad alcuna valutazione da parte della commissione esaminatrice". Pertanto l'amministrazione ha ritenuto sussistente il diritto dell'istante all'accesso solo con riferimento ai sopra menzionati documenti, rispetto la quale il medesimo vantava un interesse in tal senso.

Avverso tale provvedimento il sig. …..., per il tramite dell'avvocato ….. di Bologna ha adito, nei termini, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la medesima ribadisce le argomentazioni già esposte a sostegno del diniego precisando che la esclusione dell'istante dalla procedura era stata decisa dalla Commissione appositamente istituita al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità delle domande presentate risultando carente di entrambi i requisiti minimi.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva che debba considerarsi legittimo l'accesso parziale concesso dall'amministrazione adita.

Il ricorrente non ha "di fatto" partecipato alla procedura selettiva ma ha meramente presentato domanda di partecipazione alla medesima, pur nella ben nota carenza dei requisiti minimi di partecipazione, che ne ha determinato l'esclusione.

Solo i partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere agli atti della medesima compresi i documenti relativi agli altri candidati: tale interesse difetta pertanto in capo al sig. ….. con riferimento ai curricula dei vincitori della selezione.

Correttamente, invece, l'amministrazione adita ha consentito l'accesso a quella documentazione direttamente riferentesi all'istante rispetto alla quale il medesimo vantava un interesse diretto, concreto ed attuale.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene che il ricorso presentato sia inammissibile per carenza di interesse diretto, concreto ed attuale ex articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera b) del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo

FATTO

La sig.ra ….., in data 8 luglio 2016, presentava all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, istanza di accesso al contratto di locazione sottoscritto tra la ….. S.R.L.

Motivava tale istanza con la necessità di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto di credito nascente dalla sottoscrizione del contratto de quo, in relazione ad una scrittura transattiva che prevedeva in tale ipotesi la cessione, alla odierna ricorrente, del 40% del canone di locazione da parte della ….. s.r.l..

L'Amministrazione adita, sull'assunto che tale ipotesi esulasse dalla normativa della legge 241/'90, rigettava l'istanza con provvedimento del 21 settembre 2016 avverso il quale la Sig.ra ….., per il tramite dell'avvocato ….. di ….., ha presentato nei termini ricorso a questa Commissione affinchè ne valutasse la legittimità e adottasse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso alla controinteressata ….. s.r.l. allegando le relative ricevute.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva la presenza di un altro soggetto controinteressato ravvisabile nella ….. s.r.l. firmataria, al pari della ….. s.r.l., del contratto di locazione al quale si richiede di accedere.

Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica anche nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Toscana – Stazione di …...

FATTO

Il signor ….. aveva presentato, in data 19 luglio 2016, un'istanza di accesso ai Carabinieri Staz. di …..., chiedendo l'ostensione dei documenti relativi al verbale di contestazione del sinistro con feriti che ha coinvolto la propria autovettura, condotta da un suo conoscente.

L'amministrazione adita deduceva che l'accesso ai documenti richiesti non poteva concedersi prima dei 120 giorni dal sinistro medesimo.

Avverso tale provvedimento il signor ….., con ricorso del 25 luglio 2016, ha adito, per il tramite dell'avv. ….., il Difensore Civico Regione Toscana il quale ha trasmesso il ricorso per competenza alla scrivente Commissione.

Perveniva alla Commissione memoria della amministrazione adita nella quale la medesima dichiarava di essersi attenuta, nel diniego all'accesso, alle disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di Grosseto con foglio n. ….. /….. del 23/01/2013 e con foglio n. ….. del prot. dell'8/01/2013, in ordine alla ostensibilità dei documenti solo decorsi i 120 giorni dal sinistro.

Nella seduta del 15 settembre 2016 la Commissione sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire le disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di Grosseto indicate nella memoria difensiva dalla amministrazione resistente ed invitava, pertanto, la Legione Carabinieri Toscana – Stazione di ….. a trasmetterle alla Commissione.

La Legione Carabinieri Toscana, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione, inviava le disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di Grosseto con foglio n. ….. /….. del 23/01/2013 e con foglio n. ….. del prot. del 8/01/2013.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal signor ….. la Commissione, preso atto delle disposizioni impartite dalla Procura di Grosseto, rileva che le stesse sono state emanate in attuazione di un atto amministrativo organizzativo in base al quale la documentazione in questione si presume coperta da segreto di indagine fino allo spirare del termine di 120 giorni dall'incidente, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione, agli Uffici della Procura, della querela eventualmente presentata ai singoli Comandi.

Sulla base di tale argomentazioni la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di …..

FATTO

Il sig. …..., ricercatore universitario, con esposto del 26 ottobre 2015, indirizzato alla Direzione Territoriale del Lavoro di ….., segnalava una presunta violazione della Legge 68/99 da parte dell'Università degli Studi di ….. nel calcolo della quota dei riservisti ex art. 1 e 18 della Legge 68/99, determinata sul solo numero dei dipendenti tecnico-amministrativi (personale ATA) e non anche sul numero dei ricercatori universitari, come invece prevede la legge.

Successivamente, con istanza del 01 agosto 2016 indirizzata all'odierna resistente, il sig. ….. faceva richiesta di accesso ai seguenti atti, collegati alla presentazione dell'esposto di cui sopra: "verbale sanzionatorio elevato nei confronti della …..; eventuali controdeduzioni al verbale sanzionatorio presentate dalla ….., e ogni alto atto presupposto e/o conseguenziale al detto esposto," indicando come interesse a fondamento dell'accesso la circostanza di essere "autore dell'esposto e invalido/riservista".

In data 11 agosto 2016, l'odierna resistente comunicava al dott. ….. preavviso di rigetto e da ultimo rigettava definitivamente l'istanza presentata, con provvedimento del 29 agosto u.s.

Motivava il diniego sull'assunto che "la semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento – esposto non costituisce un'ipotesi riconducibile all'art. 2 comma 1 della legge 241/1990 non comportando di per sé per l'Amministrazione l'obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva, creando invece unicamente un vincolo di valutazione di quanto in esso rappresentato". Deduceva altresì la carenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti richiesti.

Avverso tale provvedimento il sig. ….., per il tramite dell'avvocato ….., ha adito nei termini la Commissione per l'accesso affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorrente deve ritenersi titolare di un interesse qualificato all'accesso de quo in quanto autore dell'esposto: ciò che egli chiede in ostensione non sono gli atti di una procedura selettiva, ma gli atti conseguenti alla presentazione del

proprio esposto e relativi allo stesso, rispetto ai quali il ricorrente vanta un interesse di tipo endoprocedimentale ex art. 10 della legge 241/'90.

Si rileva, inoltre, che il sig. ….. in qualità di dottore di ricerca, professore a contratto della Università di ….., portatore di handicap, vanta un interesse qualificato anche in relazione alla necessità di verificare se gli sia stata negata la possibilità di accedere, come riservista, ad ogni concorso indetto dalla predetta Università per i ricercatori e quindi al fine di agire per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

La Commissione osserva, però, che allo stato non è noto se i documenti oggetto di istanza siano in concreto esistenti non sussistendo, come dedotto dall'amministrazione adita, un obbligo in capo alla stessa di dar corso alla verifica ispettiva. Pertanto l'amministrazione dovrà ostendere i documenti oggetto di istanza d'accesso ove effettivamente adottati a seguito dell'esposto e quindi esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Autostrade del Lazio S.p.A.

FATTO

La signora ….., nella qualità di proprietaria dell'area ricompresa nel piano di esproprio preordinato alla realizzazione dell'opera denominata "….." (tratta A12 Roma-Civitavecchia …..), presentava alla Autostrade del Lazio S.p.A. un'istanza di accesso volta all'ostensione di documenti della relativa gara d'appalto, non allegata al ricorso.

Riferisce di aver richiesto, in particolare, "copia del progetto della società assegnataria" e "della risoluzione delle prescrizioni imposte con la delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo relative al tratto A12-…..".

L'amministrazione adita, a seguito della opposizione manifestata dalla controinteressata Consorzio ….., con provvedimento del 22 settembre 2016, dichiarava di differire l'accesso al termine del contenzioso instaurato dal secondo aggiudicatario sull'assegnazione della gara.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso del 23 settembre 2016, affinché riesaminasse il caso e valutata la legittimità del provvedimento dell'amministrazione, ex art. 25 della legge 241/'90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le ragioni sottese al differimento dell'accesso, eccepisce altresì la discrasia tra i documenti oggetto dell'istanza di accesso inoltrata (che allega alla memoria) e quelli indicati nel ricorso presentato. Con tale istanza la sig.ra ….. richiedeva infatti *"accesso e visione degli atti relativi alle opere d'arte e delle mitigazioni ambientali ed acustiche previste dall'assegnatario della gara al fine di poterne estrarre copia e depositare i motivi aggiunti di cui al ricorso TAR…."*

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ….. la Commissione, visionata l'istanza di accesso allegata in sede di memoria difensiva dall'amministrazione resistente, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la presenza di un controinteressato ravvisabile nel Consorzio ….. cui alcuni dei documenti richiesti in ostensione si riferiscono, pur nella diversa formulazione degli oggetti dell'istanza e del ricorso. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con riferimento a tale parte.

Avuto riguardo invece alla richiesta "della risoluzione delle prescrizioni imposte con la delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo relative al tratto A12-…..", di cui al ricorso, la Commissione rileva che la medesima richiesta non è contenuta nell'istanza di accesso e pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile anche con riferimento a tale parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Polizia di Frontiera Aeromarittima presso l'Aeroporto di …..

FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, a seguito della ricezione di quattro lettere di contestazione di addebito, ha presentato, in data 29 agosto 2016, altrettante istanze di accesso agli atti relativi al proprio fascicolo personale richiedendo in particolare la visione delle segnalazioni di prestazione di lavoro straordinario presentate da altri dipendenti in servizio presso l'ufficio Porto e le Squadre Frontiera e sicurezza dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, in un dato periodo di riferimento.

Tale richiesta era finalizzata a verificare la correttezza della contestazione sollevata e l'irrogazione della relativa sanzione.

L'amministrazione adita, con nota del 31 agosto u.s., consentiva un accesso parziale – con riferimento al fascicolo personale dell'istante - escludendo le segnalazioni prodotte dagli altri dipendenti in servizio in quanto afferenti ad interessi di terzi soggetti.

Avverso tale provvedimento il sig. …..., con ricorso del 27 settembre 2016, ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la stessa dichiara di aver provveduto a verificare le segnalazioni di prestazione di lavoro straordinario presentate dagli altri dipendenti in servizio presso l'ufficio, operando essa stessa quel controllo che avrebbe voluto effettuare l'istante, e come conseguenza – avendo verificato la propria inesattezza - di aver derubricato il provvedimento sanzionatorio elevato ai suo carico.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. …..., la Commissione prende atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente la quale afferma di non aver osteso la documentazione richiesta, ma di aver proceduto ad un esame in proprio della stessa e per l'effetto di aver derubricato il provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente.

Pertanto la Commissione, ai fini del decidere, ritiene necessario conoscere dall'istante se debba ritenersi ancora sussistente il proprio interesse alla visione della documentazione richiesta e lo invita, pertanto, a comunicarlo formalmente alla scrivente.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a comunicare alla scrivente se sia ancora persistente e quindi attuale il proprio interesse all'accesso de quo. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Direzione Casa Circondariale di ….. - Ufficio del Funzionario Istruttore

FATTO

Il sig. …..., assistente della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cosenza, ha presentato, il 27 settembre 2016, un'istanza di accesso agli atti specificamente indicati nonché a tutti quelli contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare pendente a suo carico, rivolta al funzionario istruttore del medesimo procedimento.

Il responsabile dell'ufficio istruttore rigettava l'istanza con provvedimento del 28 settembre 2016 motivando il diniego sulla considerazione che il procedimento fosse ancora in fase istruttoria.

Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito, con ricorso dell' 8 ottobre 2016, la Commissione affinchè la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione memoria del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria - Casa Circondariale di Cosenza nella quale il Direttore dichiara che "sulla questione è intervenuto il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro, gerarchicamente sovraordinato, che con nota n. ….. del 13.10.2016 ha invitato il Dirigente che aveva negato l'accesso a curare il rilascio degli atti richiesti dal ricorrente, portandone a conoscenza l'interessato".

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preso atto delle dichiarazione dell'amministrazione adita, nella quale si da' atto che il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro ha invitato il Dirigente che aveva negato l'accesso a curare il rilascio degli atti richiesti dal ricorrente, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.

FATTO

Il sig. ….., in data 30 agosto 2016, ha presentato alla sede di Frosinone di Equitalia Sud S.p.a. (ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) un'istanza di accesso a seguito della ricezione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mancato pagamento di una cartella.

L'istanza aveva ad oggetto copia dell'originale e della matrice della cartella di pagamento, la relativa relata di notifica; l'estratto di ruolo; l'originale del ruolo consegnato dall'ente e riferibile alla medesima cartella; l'originale dei rapporti di consegna del predetto ruolo nonché tutti gli atti prodromici, dipendenti e collegati alla cartella in oggetto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla istanza de qua l'istante, per il tramite dell'avvocato ….., adiva la Commissione, con ricorso del 12 ottobre u.s., affinché riesaminasse il caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la medesima dichiara di aver dato seguito alla istanza di accesso di cui al ricorso (nonché ad altra successiva) con mail del 18 ottobre u.s.. Precisa che - per quanto attiene alla richiesta di "copia delle cartelle" – essendo la cartella predisposta e notificata in unico esemplare non è riproducibile "in copia" e pertanto l'amministrazione ha allegato l'estratto di ruolo dal quale si evincono le informazioni necessarie.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver dato seguito all'istanza, di cui al ricorso in oggetto, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso agli atti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso.

Ricorrente: On. …..., Sen. …..., Sen. …..., Sen. …..., On. …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

Gli onorevoli ….. e ….. e i senatori ….., ….., ….., in data 2 agosto 2016, presentavano al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di accesso volta all'ostensione di diversi atti relativi al contratto di sviluppo da questo sottoscritto con la ….. S.r.L.

Motivavano l'istanza con la necessità di acquisire maggiore cognizione dei fatti menzionati nelle richieste.

Il Ministero, con nota del successivo 5 agosto, specificava che l'istanza di accesso avrebbe dovuto essere inoltrata alla Agenzia ….., ente posto sotto la vigilanza del M.I.S.E.

In data 7 agosto gli intestati parlamentari presentavano, pertanto, istanza alla ….. avente il medesimo oggetto.

Quest'ultima, con nota del 12 settembre 2016, dava atto di aver notificato l'istanza alla controinteressata ….. s.r.l. e successivamente, con provvedimento del 23 settembre u.s., negava l'accesso sulla base della opposizione espressa dalla controinteressata.

Avverso tale provvedimento di diniego gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso del 12 ottobre 2016, affinchè la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificavano il ricorso alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia ….. nella quale l'amministrazione rileva, tra l'altro, la genericità della motivazione indicata, nonché la mancanza di un interesse legittimo sotteso all'istanza di accesso apparendo la stessa volta ad esercitare un controllo. L'amministrazione specifica altresì che la controinteressata ha espresso opposizione a fronte del contenuto dei documenti richiesti di forte rilevanza industriale in considerazione della fase di progettazione in cui si trova il progetto.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione dei soggetti controinteressati.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse dei ricorrenti all'accesso de quo, la Commissione rileva che i medesimi non abbiano fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né abbiano evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva –come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

E', infatti, la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nell'istanza a qualificare la posizione legittimante l'accesso, né la qualifica di parlamentare attribuisce una speciale legittimazione in tal senso - o un accesso svincolato dai presupposti di legge - non esistendo alcuna norma che preveda tali regimi speciali.

Peraltro l'ordinamento predispone a favore dei parlamentari degli strumenti di sindacato (interrogazioni, interpellanze) per l'acquisizione di informazioni e documenti ai fini dell'esercizio del proprio mandato.

Tale orientamento costante della Commissione è stato confermato anche nella recentissima ordinanza del Consiglio di Stato n. 3971 del 2016 nella quale si afferma che "*l'istanza di accesso formulata da un parlamentare va qualificata alla stregua di quella di un comune cittadino - non potendo convenirsi con la tesi di parte appellata secondo cui egli, in virtù della sua semplice qualità, sarebbe titolare di un diritto di accesso più ampio- con il conseguente onere di allegare un interesse giuridicamente qualificato, riconducibile ad una ben individuata situazione soggettiva di natura personale e non al generico esercizio delle funzioni di parlamentare;*"

A fronte delle suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato in data 23 settembre 2016 un'istanza di accesso all'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terresti di Nettuno richiedendo l'accesso agli atti e i documenti emessi dalla predetta amministrazione relativi ai "controlli ed applicazione penalità O.C. n. 6 del 18.3.16 (…)".

L'amministrazione adita, deducendo la mancanza di indicazione dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, rigettava l'istanza con provvedimento del 30 settembre 2016 avverso il quale il sig. ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione adita nella quale la stessa ribadisce l'assenza di indicazione della motivazione nonché di un interesse diretto concreto ed attuale sottesi all'istanza di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ….. la Commissione osserva che il ricorrente non ha fatto menzione alcuna, né nell'istanza, né nel ricorso dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta di accesso.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

La Commissione osserva, inoltre, che l'art. 12 comma 3 alla lettera c) del D.P.R. 184/2006 prevede che il ricorso presentato alla Commissione stessa debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti. Pertanto il ricorso deve ritenersi, altresì, inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera c) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) e c) del DPR 184/2006.

Ricorrente….

contro

Amministrazione resistente: Questura di Piacenza

FATTO

Il ….. - Sindacato ….. - a mezzo del proprio Segretario Provinciale ….. aveva presentato, in data 12 settembre 2016, ricorso alla Commissione avverso il silenzio rigetto maturato su una istanza di accesso inoltrata alla Questura di Piacenza.

Nella seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione accoglieva il ricorso de quo, invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso e, per l'effetto, ad ostendere la documentazione richiesta.

Successivamente è pervenuta alla Commissione nuova istanza del ….. in cui il Segretario Provinciale riferiva di aver ricevuto un provvedimento di rigetto dell'istanza presentata e già oggetto del precedente ricorso.

DIRITTO

La Commissione rileva che si tratti di questione già decisa dalla Commissione stessa e che il provvedimento di diniego è pervenuto successivamente alla pronuncia resa nel plenum del 6 ottobre u.s.. Tale provvedimento di rigetto, successivamente trasmesso, esplicita il diniego tacito già sindacato come illegittimo e non può che essere sindacato, anch'esso, nello stesso modo senza che possano essere valutati, in questa sede, elementi ulteriori prima non conosciuti.

PQM

La Commissione conferma l'accoglimento del ricorso, come deciso nella seduta del 6 ottobre u.s.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina

FATTO

Il Sig. ….. in data 29 agosto 2016, ha presentato all'Agenzia Delle Entrate di Latina richiesta formale di accesso a tutti i documenti conseguenti, connessi, correlati alla domanda di rimborso della somma versata a titolo di oblazione per condono edilizio avanzata dal medesimo, a seguito dell'annullamento da parte del Tar Lazio della concessione in sanatoria. Richiedeva contestualmente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento de quo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 3 ottobre, affinché valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione memoria della amministrazione resistente nella quale la medesima dichiara che "l'atto di convalida di un rimborso è l'ultimo atto di competenza a carico di questo Ufficio Territoriale al termine della fase di verifica con esito positivo dell'istanza prodotta". La procedura prosegue interamente in modalità telematica concludendosi con un accredito o con una emissione di vaglia, adempimenti che esulano dalla competenza dell'Ufficio. Dichiara altresì che i documenti richiesti in ostensione non sono atti esistenti presso l'Ufficio adito, né essi sono ostensibili ex art. 22 non avendo la forma di documento amministrativo.

Dichiara altresì che da informazioni assunte il pagamento avverrà a mezzo vaglia cambiario che risulta essere in fase di emissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione ritiene sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi, in particolare, di accesso endoprocedimentale previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

Tenuto conto delle osservazioni della amministrazione resistente, oggetto della memoria pervenuta, la quale dichiara di essere competente solo fino alla fase di convalida del rimborso, la Commissione ritiene che la medesima amministrazione dovrà fornire tutta la documentazione del procedimento esistente fino alla predetta convalida. Per quanto attiene alla documentazione successiva alla convalida, qualora sia materialmente esistente e detenuta da altro Ufficio, l'amministrazione adita dovrà trasmettere l'istanza all'Ufficio medesimo perché possa darle seguito.

Avuto riguardo, invece, alla richiesta di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, la Commissione rileva che, trattandosi di mera richiesta di informazioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile con riferimento a tale parte, fermo restando l'obbligo della amministrazione di fornire tale indicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento alla richiesta ostensiva di documenti con le specificazioni di cui in motivazione dichiarandolo, invece, inammissibile per la parte relativa alla richiesta di informazioni.

Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Condominio di Via …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Gorizia

FATTO

La sig.ra ….. in qualità di amministratrice del Condominio di ….. ha presentato, in data 1 giugno 2016, un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di Gorizia.

Richiedeva, in particolare, l'ostensione della missiva con cui la predetta amministrazione invitava il sig. ….. ad integrare e specificare la motivazione sottesa all'istanza di accesso da questi presentata (e avente ad oggetto atti del medesimo Condominio). Motivava genericamente la richiesta ostensiva con una necessità difensiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza de qua l'amministratrice ….. ha adito la Commissione, con ricorso del 16 settembre 2016 affinché valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, rileva che il ricorso deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal maturarsi del silenzio rigetto, così come previsto dall'art. 25 n. 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente: ….

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. – sede di Forlì/Cesena

FATTO

Il sig. ….., in data 8 agosto 2016, ha presentato alla sede di Forlì/Cesena di Equitalia s.p.a. un'istanza di accesso avente ad oggetto copia conforme di numerose cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, a sé intestati, nonché le prove delle relative notifiche, al fine di verificarne la regolarità.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull' istanza de qua l'istante adiva la Commissione, con ricorso del 26 settembre 2016, affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso, riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere tutta la documentazione richiesta nell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.- Ufficio di Bologna

FATTO

Il sig. ….. ha presentato, alla sede di Bologna di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., un'istanza di accesso avente ad oggetto diverse cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito a sè intestate, con le relative prove di notifica, al fine di verificare a regolarità delle stesse.

L'amministrazione adita notificava all'istante un provvedimento di differimento motivato con la difficoltà di reperimento della documentazione richiesta, a causa della fusione per incorporazione che ha interessato Equitalia Nord, Centro e Sud S.p.A., nonché i relativi archivi dove sono detenuti tutti gli originali.

Avverso tale provvedimento il sig. ….. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

La lamentata difficoltà di reperimento della documentazione richiesta, a causa dall'avvenuto accorpamento degli archivi di Equitalia Nord, Centro e Sud s.pa., appare essere, di per sé, una causa legittima di differimento dell'accesso.

Tuttavia, pur risultando l'impugnato provvedimento di differimento in parte motivato - con indicazione delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere immediatamente accolta così come proposta, in ragione di specifiche esigenze dell'amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 commi 1 e 2 del DPR 184/2006 – lo stesso appare, sotto altro profilo, carente in relazione alla prescrizione del comma 3 del medesimo articolo.

La Commissione, infatti, rileva che il comma 3 dell'art. 9 del DPR 184/2006 prevede che l'atto che disponga il differimento ne indichi anche la durata, mentre il provvedimento dell'amministrazione adita non contiene alcuna indicazione, non solo di una data certa in cui si renderà possibile l'accesso, ma neanche della previsione di un termine comunque determinabile, sulla base del mutare delle circostanze che tale differimento hanno causato.

Il differimento opposto pertanto, seppur legittimo in astratto, appare nel caso di specie insufficientemente motivato, in quanto privo di una qualsiasi indicazione temporale che permetta

all'accedente di determinare, almeno approssimativamente, l'arco temporale in cui l'accesso verrà garantito.

Premesso quanto sopra, essendo certamente sussistente in capo all'accedente un interesse endoprocedimentale all'accesso - riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 - ed essendo tenuta l'amministrazione resistente, ai sensi del citato art. 9, comma 3 del DPR n.184 del 2006, ad indicare espressamente, nel provvedimento di differimento, la durata del differimento medesimo, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, dovendosi ritenere illegittimo l'atto impugnato, sotto tale ultimo profilo, in quanto privo di detta necessaria indicazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno

FATTO

Il signor ….., rappresentato e difeso dall'Avv. ….., in data 8 settembre 2016 chiedeva all'Amministrazione resistente di prendere visione ed estrarre copia informale della seguente documentazione:

1. copia dell'esposto n. ….., presentato in data 26/11/2015;
2. copia delle dichiarazioni fornite dai testimoni;
3. copia delle dichiarazioni acquisite;
4. copia della relazione ispettiva;
5. ogni altro atto relativo e conseguente.

Indicava alla base della propria richiesta di accesso i seguenti motivi: "azione giudiziaria per riconoscimento rapporto di lavoro subordinato".

Il responsabile dell'Ufficio, con provvedimento del 26/09/2016, limitava l'accesso alla sola richiesta di intervento di ….. del 26/11/2015 e relativi allegati di cui al precedente punto 1).

Rilevava che per la richiesta di cui al punto 2) non risultava acquisita dichiarazione di …...

Non ammetteva gli accesso agli atti di cui al punto 3) e 4 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera c) e lettera d) del decreto ministeriale n. ….. /94.

Differiva l'accesso ai documenti di cui il punto 5) (copia dichiarazioni fornite dai testimoni ovvero verbali sommarie informazioni a definizione della procedura di cui all'art. 3 D.P.R. n. 184/06 (notifica a controinteressati).

Con tempestivo ricorso, parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016), l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori non preclude l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai «documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi»: la sottrazione

all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).

Tale *ratio* è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto di lavoro: cfr. art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto prevale l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 che prevede che in queste ipotesi l'accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...) ovvero che si possano verificare pregiudizi o ritorsioni a carico dei lavoratori.

Pertanto il presente ricorso merita accoglimento con riferimento a tutta la documentazione richiesta ad eccezione della documentazione di cui al punto 1), in quanto già ostesa, dovendo l'Amministrazione resistente verificare se il rapporto di lavoro ancora sussista (al fine di evitare che i lavoratori o i terzi possano subire ritorsioni) e se sussista il rapporto di lavoro verificare se il diritto di accesso possa essere garantito eventualmente con la tutela dell'oscuramento dei dati sensibili o suscettibili di causare ritorsioni da parte del datore di lavoro.

La Commissione osserva, da ultimo, che il differimento, legato alla notifica ai controinteressati, non è legittimo, in quanto non è limitato temporalmente e non è specificato perché l'ostensione possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere quanto al punto 1) e quanto alla restante documentazione accoglie il ricorso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..., in qualità di legale rappresentante ….., delegato dal Prof. …..

Amministrazione resistente: MIUR per l'area di Catanzaro

FATTO

Il prof. ….., in qualità di docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, nella classe di concorso A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA DI Il GRADO, assumendo che la posizione degli insegnanti della medesima classe di concorso e fase di assunzione sotto indicati abbia leso la sua posizione, negandogli la mobilità per come richiesta, ha chiesto il 25 agosto 2016 all'Amministrazione resistente di avere copia dei sottoindicati documenti amministrativi:

- bollettino dei movimenti pubblicato dall'Amministrazione, con l'indicazione specifica, per la classe di concorso A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO relativamente agli insegnanti:

1) ….. (ambito Calabria CAL0000002)
2) ….. (ambito Calabria CAL0000002)
3) ….. (ambito Calabria CAL0000002)
4) ….. (ambito Calabria CAL0000004)
5) ….. (ambito Calabria CAL0000004)
6) ….. (ambito Calabria CAL0000004)
7) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
8) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
9) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
10) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
11) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
12) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
13) ….. (ambito Calabria CAL0000005)
14) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
15) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
16) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
17) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
18) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
19) ….. (ambito Calabria CAL0000010)
20) ….. (ambito Calabria CAL0000011)
21) ….. (ambito Calabria CAL0000011)

22) ….. (ambito Calabria CAL0000012)

23) ….. (ambito Calabria CAL0000013)

24) ….. (ambito Calabria CAL0000007)

25) ….. (ambito Calabria CAL0000008)

26) ….. (ambito Calabria CAL0000008)

27) ….. (non soddisfatto dalla Mobiliti con punti 0).

Ha richiesto la mobilità di ciascun docente sopra indicato; il suo numero di posizione nella domanda dell'ambito/provincia assegnata; la sua eventuale precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI; la tipologia di posto prescelto da ciascun docente; nonché il funzionamento dell'algoritmo, ovvero del o dei criteri utilizzati dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017.

Ha dedotto a fondamento della richiesta di accesso la circostanza di essere controinteressato alla mobilità concessa ai suddetti, che si ritiene erroneamente attribuita in proprio danno.

Ha conferito la facoltà di subdelega a favore del delegato ….., che ha sottoscritto la richiesta di accesso.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ….., nella qualità di legale rappresentante dell'….. (Associazione …..), regolarmente accreditata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, dovendo verificare la giusta posizione dei docenti riportati nella richiesta di accesso agli atti del proprio iscritto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'associazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare la fondatezza delle doglianze formulate dal suo iscritto e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi del medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la Calabria

FATTO

L'accedente …..., di professione docente a tempo indeterminato di tecnologia nella scuola secondaria di I° grado, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di abilitazione A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO svoltasi il 11.05.2016 ed alla prova pratica per la classe di concorso A060 svoltasi il 29/6/2016, senza però risultare ammesso alla conseguenziale prova orale, ha presentato in data 29 luglio 2016 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: 1) copia di tutti i verbali, con annessi allegati, dell'insediamento della Commissione fino alla data di espletamento delle prove scritte; 2) copia delle dichiarazioni di incompatibilità del Presidente, dei Commissari e/o del Segretario; 3) copia di tutte le domande di chi ha prodotto "istanza per nomina a Commissario e/o Presidente".

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: tutelare il proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, avendone diritto per la sola partecipazione alla procedura stessa.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la parte ricorrente ha adito in data 8/10/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi parzialmente illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima e segnatamente all'insediamento della commissione e alla dichiarazioni di incompatibilità del Presidente, dei Commissari e del Presidente (documenti di cui ai nn. 1 e 2).

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

In relazione alla documentazione contraddistinta dal numero 3) lo rigetta, in quanto non si intravede un interesse diretto, concreto ed attuale all'esibizione della documentazione oggetto

dell'istanza di accesso, atteso che non si tratta della commissione nominata e che adottato gli atti inerenti alla procedura concorsuale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in relazione alla documentazione di cui ai numeri 1) e 2) e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; lo rigetta quanto alla documentazione contraddistinta dal n.3).

Ricorrente: ….

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Campania

FATTO

L'accedente ….., di professione insegnante, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di abilitazione A034 svoltasi il 12.05.2016 ed alla prova pratica per la classe di concorso A034 svoltasi il 13/7/2016, senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 25.08.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia autentica di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso A034; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti.

Ha dedotto l'interesse diretto alla verifica della valutazione ottenuta e dell'effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di prove scritte.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, si invita la parte ricorrente a produrre in formato PDF copia del ricorso debitamente sottoscritto.

Nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte ricorrente all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Inps – Sede di …..

FATTO

Il signor ….., premesso che la propria zia Sig.ra ….., deceduta in data 11 giugno u.s. a seguito di arresto cardiocircolatorio, è stata invitata a presentarsi a visita medica di controllo presso la sede provinciale di ….. il giorno 31/08/2015 per la verifica dei requisiti per la permanenza della invalidità civile e dei benefici della legge 104/92, e che le figlie ….. e ….., avendo in merito un interesse diretto, concreto e giuridicamente rilevante, hanno chiesto il 25/8/2016, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, l'accesso agli atti al fine di conoscere i motivi che hanno indotto la Sede Provinciale a verificare d'ufficio la permanenza dei requisiti per il godimento della pensione di invalidità civile e dei benefici della legge 104/92 o se tale verifica di controllo è avvenuta a seguito di esposto e, in tal caso, hanno chiesto di conoscere il nominativo del ricorrente.

A tale istanza il Direttore Provinciale di ….. in data 31 agosto 2016 ha fatto presente che la defunta ….. era stata risottoposta a visita a seguito di esposto, essendo state omesse le generalità del soggetto, per tutela della riservatezza (art. 16, comma 3, del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso, approvato con determinazione n. 366 del 5 agosto 2011).

Non soddisfatte della risposta avuta, per la omessa indicazione delle generalità del ricorrente, autore dell'esposto che ha generato il procedimento de quo, le cugine del signor ….., figlie della defunta Sig.ra ….., hanno dato incarico allo studio legale ….. di ….. di ricorrere al Tar.

Il signor ….. ha adito la Commissione, evidenziando che le eredi Sigg. ….. e ….. sono costrette a ricorrere alla giustizia amministrativa per far valere un loro diritto.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha fatto presente che in data 30.9.2016 gli è stato notificato ricorso al Tar.

DIRITTO

La Commissione rileva che è inammissibile il ricorso, qualora sia stato presentato contestualmente anche ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, sulla medesima fattispecie.

La presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi quale "rimedio generale", esclude l'esperibilità del ricorso amministrativo.

La Commissione sottolinea peraltro che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato (cugino delle signore …..., che hanno presentato l'istanza di accesso), cui non è stata conferita alcuna procura.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, avendo partecipato alla fase C della mobilità per l'anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione Toscana, ha presentato in data 23/8/2016 richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e contestuale istanza gli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l'ufficio ed il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data 21.10.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente afferma di ritirare la documentazione inerente alle sole docenti ….., ….. e ….., ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le siano state ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrenti: ….. ed ….., quali esercenti la potestà sulla figlia minore …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale …..

FATTO

I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno presentato varie istanze di accesso e da ultimo il 22/8/2016 istanza di accesso presso l'Amministrazione resistente ai seguenti documenti amministrativi:

1) documento degli scrutini finali contenente i voti di tutte le discipline e del voto finale di ammissione all'esame di terza media di tutti gli alunni della terza C;
2) documento contenente i voti delle prove dell'esame di stato (prove di italiano ,di inglese di spagnolo di matematica e della prova orale (colloquio pluridisciplinare), di tutti gli alunni della terza C;
3) fascicolo della prova degli invalsi con la relativa correzione di tutti gli alunni della terza C.

Hanno fatto presente che la scuola avrebbe potuto oscurare i nominativi degli alunni, lasciando visibili le loro valutazioni.

In data 4/10/2016 è pervenuta richiesta del Difensore Civico delle Marche, che rimetteva per competenza alla Commissione il ricorso.

In data 21/10/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha fatto presente che la documentazione è in corso di progressiva consegna.

DIRITTO

La richiesta formulata al Difensore Civico delle Marche non reca il ricorso proposto dai ricorrenti, ma esclusivamente varie istanze di accesso e da ultimo quella del 22/8/2016.

Anche al fine di valutare la tempestività della richiesta di riesame, si invita, pertanto, parte ricorrente ovvero il Difensore Civico delle Marche a fornire detto ricorso.

Si invita altresì l'Amministrazione resistente a precisare se la documentazione richiesta sia stata nel frattempo consegnata ai ricorrenti.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della documentazione e dell'informazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente: …..., in proprio nella sua qualità di titolare della ditta individuale "….. di ….."
contro
Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di …..

FATTO

Al signor ….., nella sua qualità di titolare della ditta individuale "….. di ….. ", in seguito ad accertamento ispettivo della Guardia di Finanza di ….. in materia di contrasto al lavoro irregolare, è stato notificato verbale unico di accertamento e notificazione, fondato sulle dichiarazioni dei due lavoratori: sig. ….. e …..

Il comando della Guardia di Finanza ha trasmesso tale verbale all'Inps ed alla Direzione del Lavoro di ….., che hanno irrogato le relative sanzioni.

Al fine della difesa amministrativa e giudiziaria, parte ricorrente il 30/6/2016 ha richiesto l'accesso alle dichiarazioni dei signori … ed ….

In data 5.07.2016 la DTL ha negato l'accesso, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i "*documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.*"

A fondamento del diniego ha menzionato recente giurisprudenza amministrativa.

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 15.9.2016, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta al suo esame, ha invitato la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la ditta "….. di …..".

Con memoria pervenuta il 14.10.2016 la Direzione Territoriale del Lavoro di ….. ha fatto presente che il sig. ….. ha cessato il rapporto di lavoro a far data dal 30.11.2015, a seguito di dimissioni volontarie, mentre il sig. ….. collabora "in via saltuaria ed occasionale" con la ditta menzionata, con relativa corresponsione di buoni lavoro, la cui verifica è impossibile all'ufficio.

DIRITTO

La Commissione rileva che secondo la più recente giurisprudenza (C.d.S., sentenza n. 2555 del 20 maggio 2014), alla luce di un più maturo esame della questione relativa al corretto bilanciamento fra i

contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva) il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Tale ratio è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

Nel caso di specie il lavoratore ….. non è più alle dipendenze della ditta "….." e pertanto prevale il diritto di difesa.

In relazione alle dichiarazioni del sig. …..., atteso che collabora tuttora anche se in via saltuaria ed occasionale con la ditta e considerato che dalla divulgazione delle dichiarazioni potrebbero derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi, va valutato in concreto dall'Amministrazione se risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per il lavoratore (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazioni resistenti: Uffici scolastici regionali Calabria e Abruzzo

FATTO

L'accedente ….., di professione docente, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di concorso ADMN – Sostegno Secondaria di primo grado regione Abruzzo (abbinato per la sede di svolgimento alla regione Calabria) senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l'Abruzzo in data 28.07.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia degli elaborati scritti; scheda di valutazione e giudizio degli elaborati; verbali di tutte le sedute della Commissione relativi all'intera procedura concorsuale; copia di tutti i candidati ammessi all'orale; scheda di valutazione e giudizio degli elaborati di tutti i candidati ammessi all'orale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente adito in data 21/9/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, al fine di valutare la fondatezza del presente gravame chiede alle amministrazioni resistenti il numero complessivo dei candidati ammessi all'orale. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiede alle amministrazioni resistenti di volere fornire l'informazione di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Sindaco della Città di ….. (BR)

FATTO

Il ricorrente …..., Ufficiale Superiore C.C.r.n., ha chiesto all'Amministrazione resistente il 22 agosto 2016 di visionare tutti i fascicoli presenti presso gli Uffici Comunali e, in particolare, negli archivi dell'Ufficio Tecnico, Ufficio Attività Produttive, Servizi Sociali e Polizia Municipale e riguardanti le attività avviate in ….. alla Via ….. (di proprietà dell'accedente) dalla soc. Coop. Sociale Onlus "…..", con sede legale in Brindisi.

L'Amministrazione resistente il 23/9/2016 ha negato l'accesso perché la controinteressata Dott.ssa ….., legale rappresentante della Società Coop.va Onlus "…..", a mezzo del legale Avv. ….., ha presentato opposizione alla stessa stante "la evidente genericità dell'oggetto".

Il Dr. ….. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Società Coop.va Onlus "…..", quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, avendo partecipato alla fase C della mobilità per l'anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione Lombardia, ha presentato in data 23/8/2016 richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e contestuale istanza gli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l'ufficio ed il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data 21.10.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente afferma che la richiesta di accesso è stata parzialmente evasa, avendo ricevuto la documentazione relativa alla Prof.ssa ….., ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le siano state ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Lazio

FATTO

L'accedente …..., avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di abilitazione A012 e A022, ambito disciplinare AD04, svoltasi il 2.05.2016 senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 8.08.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso A012 e A022 (AD04) sottoposti a valutazione; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente adiva in data 1/10/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Tale principio riguarda anche gli elaborati degli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo "….." di Avellino

FATTO

Parte ricorrente in data 25.8.2016 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza, diffida, messa in mora, richiesta ex art. 22 L. 241/90, con cui invitava e diffidava a rilasciare:

- copia conforme agli atti allegati e/o facenti parte del fascicolo personale e riservato, dell'istante, ossia diplomi, titoli, etc. in virtù del più volte ribadito, aggiornamento del punteggio, aggiungendo ad esso quello relativo al servizio continuativo presso la Scuola, alla graduatoria interna di istituto negli scorsi anni scolastici;
- scheda per l'individuazione dei docenti sovrannumerari unitamente alla circolare interna, relativa alla graduatoria interna d'istituto degli scorsi anni scolastici;
- scheda del ….. sistema informatico segreteria scolastico relativa alla graduatoria interna d'istituto degli scorsi anni scolastici;
- quanto altro utile per la determinazione del più volte ribadito aggiornamento del punteggio, aggiungendo ad esso quello relativo al servizio continuativo presso l'Amministrazione resistente.

In data 20/9/2016 l'Amministrazione faceva presente che la graduatoria per l'individuazione del personale sovrannumerario per l'a.s. 2016/17 aveva cessato i suoi effetti alla data del 31.8.2016, senza che fosse stata rilevata alcuna posizione di sovrannumerarietà. Con nota prot. ….. l'Amministrazione aveva provveduto a rilasciare il certificato di servizio.

Avverso il provvedimento l'accedente, in data 23 settembre 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 20/10/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06 e dell'art. 12, comma 7, lettere b) e c) del medesimo DPR, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie, la richiesta di riesame, in realtà, contiene tutta una serie di doglianze nei confronti dell'Istituto Comprensivo ….., che esulano dall'istanza di accesso e in quest'ultima vengono elencate tutte le precedenti richieste di accesso, ben note alla Scrivente e sulle quali la Commissione si è più volte pronunciata.

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di Como

FATTO

L'accedente. ….., essendo stato inviato due volte in missione a ….., nell'ambito di una investigazione in regime di rogatoria con le autorità svizzere, ha presentato all'Amministrazione resistente in data 19.07.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere copia dei fogli di viaggio relativi alle missioni suddette.

Ha dedotto l'interesse diretto alla verifica di un errore nella contabilizzazione delle due missioni in Svizzera.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 22/9/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data 14.10.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che l'istanza di accesso era pervenuta in data 16 settembre 2016 ed ha evidenziato che da una verifica amministrativo contabile si è riscontrato che al t. ….. è stato trattenuto, contestualmente al pagamento di una indennità di missione, un anticipo del 10 febbraio 2016 di € …..,….. Tale recupero è stato effettuato in quanto, come da disposizioni impartite dalla locale Prefettura, in sede di periodica verifica di cassa e dalle disposizioni ministeriali, occorre procedere tempestivamente al recupero degli anticipi missione (che devono avere carattere di temporaneità) corrisposti ai dipendenti per una corretta gestione del fondo scorta; considerato altresì il notevole lasso di tempo che intercorre tra la corresponsione degli anticipi missioni e la liquidazione delle missioni stesse.

Ha allegato copie dei frontespizi dei fogli di viaggio effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2014 a ….., con relativi conteggi.

Ha effettuato il seguente prospetto riassuntivo:

totale missioni € …..,…..

recupero anticipo € …...…..

assegno netto € …..,…..

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: ….. …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Campania

FATTO

Le accedenti, inserite nelle graduatorie permanenti del personale ATA provincia di Salerno per il profilo di assistente amministrativo, a mezzo dell'avv. ….., hanno presentato all'Amministrazione resistente in data 26/7/2016 richiesta formale di accesso: alla nota USR Campania A00DRCA Uff. Dir. 9767 del 7.7.2016; verbali ovvero comunicazioni attestanti le interlocuzioni avute con la Regione Campania e con i singoli Enti Locali ai fini della determinazione dell'organico per la provincia di Salerno del personale ATA (profilo di assistente amministrativo) nonché informativa alle Organizzazioni sindacali antecedente all'approvazione della ripartizione dei posti per la provincia; informativa alle OO.SS. antecedente alla circolare di attribuzione dei posti alle singole province; attestazione indicante i criteri circa la determinazione dell'accantonamento di 20 posti per il profilo di assistente amministrativo per la provincia di Salerno e finalità dell'accantonamento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, le ricorrenti hanno adito nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Le ricorrenti, inserite nelle graduatorie permanenti del personale ATA provincia di Salerno per il profilo di assistente amministrativo, sono legittimate ad accedere alla richiesta documentazione, con riferimento agli atti esistenti, quali titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Acquedotto ….. S.p.A.

FATTO

La società ….. s.r.l. formulava un'istanza di accesso alla stazione appaltante (….. S.p.A.) diretta a conoscere una serie di documenti riguardanti la società affidataria dell'appalto (… S.p.A) per tutelare la propria posizione economica nei confronti della stessa con la quale aveva stipulato un contratto di nolo a freddo di attrezzature di trivellazione, finalizzato alla posa in opera di tubazioni, necessarie per la realizzazione dell'opera appaltata.

La ….. S.p.A.**,** cui era inoltrata l'istanza di accesso quale controinteressata, si opponeva all'ostensione e la Stazione appaltante, deducendo di non aver rilevato motivazioni idonee ad escludere il diritto di accesso, accoglieva l'istanza, sospendendo, tuttavia, il corso del procedimento in attesa della decisione di questa Commissione, tempestivamente adita dalla controinteressata.

La stazione appaltante e la società accedente hanno depositato memoria. La prima ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, dovendosi l'opponente rivolgersi al difensore civico e chiedendo, nel merito la conferma del provvedimento con cui è stato consentito l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, ritiene l'opposizione infondata.

L'interesse all'accesso è da qualificare come differenziato in ragione della esistenza di possibili ragioni di credito dell'istante, in relazione al rapporto contrattuale *inter partes* riguardante inadempimenti e danni alle attrezzature noleggiate, con la conseguenza che, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non appaiono decisive, a tale riguardo, le osservazioni dalla società opponente in ordine all'assenza di debiti nei confronti dell'istante.

Né l'accesso avrebbe potuto essere escluso per effetto dall'opposizione del controinteressato, non essendo emerse valide ragioni di riservatezza, in relazione, peraltro, a dati da considerare neutri e pubblici, afferenti ai corrispettivi erogati o da erogare da parte della stazione appaltante.

PQM

La Commissione rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento con cui è stato consentito l'accesso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ambito territoriale per la Provincia di …..

FATTO

La Sig.ra ….. formulava una richiesta di accesso alla nota dell'INPS del 16/06/2016 richiamata dall'Amministrazione nel provvedimento con cui era stato annullato il suo trasferimento nell'ambito delle procedure di mobilità provinciali relativi al personale docente della scuola d'infanzia.

L'Amministrazione consentiva l'accesso alla nota nella sola parte riguardante la posizione dell'istante di talchè quest'ultima adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

A sostegno del gravame la docente rileva che la nota è composta di ben 66 pagine, che non contiene dati sensibili, ma solo le generalità dei soggetti, il tipo di beneficio (invalidità o l. 104/92), nonché la data e l'esito della vista e di voler verificare se anche altri docenti fossero stati destinatari di provvedimenti analoghi a quello che ha interessato l'istante.

L'Amministrazione ha inviato una nota alla Commissione con cui dichiara di aver rigettato l'istanza in quanto diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Non sussiste, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza dedotta dall'Amministrazione in quanto asseritamente diretta ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione del provvedimento di annullamento del trasferimento e di modifica della graduatoria fa espresso riferimento alla nota dell'INPS della quale l'istante chiede l'ostensione integrale.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale "*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla*

decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama" sussiste il diritto del ricorrente ad accedere al documento richiesto.

La Commissione osserva, infine, che l'elenco di cui alla predetta nota, come è possibile evincere dalla parte che è stata ostesa alla ricorrente contiene solo le generalità dei soggetti, il tipo di beneficio (invalidità o l. 104/92), nonché la data e l'esito della vista, senza alcun altro dato (tipologia di invalidità) che possa ritenersi ostativo all'accesso, a fronte, peraltro, dell'interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ….., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che l'istruttoria si è conclusa negativamente allegando il relativo preavviso di rigetto emesso ex art. 10 bis l. 241/90.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'interessato dell'emissione di un preavviso di rigetto della sua istanza non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Il ricorso risulta, per il resto fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, ove esistenti e suscettibili di ostensione.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, accogliendolo per il resto.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Liceo ….. di …..

FATTO

La Sig.ra ….. ha presentato all'Istituto scolastico di ….. una richiesta di accesso ad una serie di atti e verbali relativi al programma di letteratura, al suo svolgimento ed alla interruzione dello stesso, deducendone una connessione rispetto ad una non meglio precisata controversia giudiziaria che la riguarda.

L'istante, in data 22/09/2016, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Istituto ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando di aver messo già a disposizione dell'istante alcuni documenti in suo possesso e deducendo, altresì, che il fascicolo personale della docente – ove potrebbero trovarsi altri documenti – è stato trasmesso ad altra Amministrazione ove la stessa è in servizio (IIS ….. di …...).

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Dagli allegati prodotti dalla ricorrente risultano solamente istanze che risalgono a dicembre 2015 e gennaio 2016. Risulta, inoltre che l"istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 20 gennaio 2016. Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 22/09/2016, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Campania

FATTO

La signora ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stata ammessa alla prova orale (classe di concorso AC24 e AC25).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per le Marche

FATTO

La signora ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stata ammessa alla prova orale (classe di concorso AB24 e AB25).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza, adiva il Difensore Civico della Regione Marche che trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale dell'Amministrazione acceduta, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Condominio Via …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. (FG)

FATTO

Il Condominio Via …..., tramite il proprio amministratore, formulava al Comune di ….. (FG) di una richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento relativo al titolo edilizio riguardante le opere iniziate da un condomino, assumendone la illegittimità e la lesione dei diritti sui beni comuni.

Non ritenutosi soddisfatto dall'ostensione dei documenti da parte del Comune e denunciandone l'incompletezza ed il ritardo ha presentato una diffida al Comune stesso, interessando, tra gli altri, anche questa Commissione.

L'Amministrazione ha depositato memoria, con esposizione dettagliata dei fatti, facendo presente che l'accesso è stato effettuato con ostensione della documentazione richiesta, in data 12/9/2016.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, ed in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità di un ricorso contenuto in una diffida al Comune ed inviata anche alla Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo il Condominio estratto la documentazione richiesta in data 12/9/2016 tramite soggetto delegato dall'Amministratore.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Reggio Emilia

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva alla Prefettura di Reggio Emilia un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver concluso la parte di procedimento di propria competenza relativo all'istante (identificato con il codice K …../…..) e di aver trasmesso gli atti al Ministero, esprimendo parere favorevole alla concessione del provvedimento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante lo stato del procedimento presso la Prefettura, non può che dichiarare, sul punto, l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice la Prefettura menziona nella sua nota).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva una diffida ad adempiere contenente anche un'istanza diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in relazione alla propria domanda presentata alla Prefettura di ….. nel 2014 finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato memoria alla quale ha allegato, altresì, una nota del 19/10/2016 diretta all'istante e contenente tutte le informazioni richieste anche in ordine allo stato della pratica.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste non può che dichiarare, sul punto, l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Lombardia

FATTO

La Professoressa ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stata ammessa alla prova orale (classe di concorso A21).

Ha chiesto altresì l'accesso agli elaborati di una candidata ammessa agli orali per poter procedere ad una comparazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il Piemonte

FATTO

La signora ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta di accesso al provvedimento formale di revoca della sua nomina come commissario esterno per gli esami di Stato per l'anno 2005/2006 presso l'Istituto di ….., deducendo che il predetto provvedimento le era stato comunicato solo oralmente dal Presidente della Commissione, a seguito della dedotta emersione di profili di incompatibilità con alcuni studenti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con allegato un fax con annotazione a mano diretta al Presidente della Commissione affinché provvedesse alla sostituzione dell'insegnate che aveva tenuto lezioni ad alcuni esaminandi.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

L'Amministrazione è, pertanto, invitata a trasmettere all'istante copia del provvedimento formale di revoca dell'incarico, ove esistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. …..rivolgeva una diffida ad adempiere contenente anche un'istanza diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in relazione alla propria domanda presentata alla Prefettura di …..nel 2014 finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato memoria alla quale ha allegato, altresì, una nota del diretta all'istante e contenente tutte le informazioni richieste anche in ordine allo stato della pratica.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste non può che dichiarare, sul punto, l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. …..ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla …..S.p.A..

L'Autorità ha riscontrato l'istanza deducendo che l'unico atto a sua disposizione tra quelli richiesti gli atti richiesti era la nota prot. …../….., che veniva trasmessa al richiedente.

Avverso tale provvedimento, il Sig. …..ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse inviata a trasmettere il provvedimento del Garante del 5 giugno 2012 nell'ambito del procedimento ….., nonché la bozza messa a disposizione del relatore nell'ambito dello stesso procedimento.

L'Autorità ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, quanto al provvedimento richiesto dal Sig. ….. (provvedimento del Garante del 5 giugno 2012) dichiara il ricorso inammissibile in quanto l'Amministrazione ha dichiarato che tale provvedimento (attinente al diverso fascicolo n. …..) è stato allegato dall'istante stesso alla propria richiesta di accesso, sicché esso è già nella disponibilità del ricorrente.

Quanto alla bozza di decisione resa nell'ambito del procedimento …..la Commissione osserva che, anche alla luce di quanto dichiarato dall'Autorità in relazione alla precedente decisione del 6 ottobre 2016, l'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità prevede che "*Sono esclusi dall'accesso: …c) annotazioni, appunti e bozze preliminari*".

Tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare.

Si osserva, infine, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e, per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il Veneto

FATTO

La signora …..ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni dei verbali di correzione e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente, al quale aveva preso parte, non essendo stata ammessa alla prova orale.

Ha, altresì, richiesto l'ostensione degli atti relative alla prove dei suoi concorrenti ammessi a sostenere l'orale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui rileva, da un lato, di aver trasmesso all'istante le copie relative agli elaborati di tre candidati, rilevando altresì di aver già consentito l'accesso agli altri documenti e differendo, per il resto, l'accesso agli elaborati degli altri candidati alla conclusione delle operazioni concorsuali.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici come quello relativo alla azioni giudiziali dirette a partecipare alla prosecuzione delle prove concorsuali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Lombardia

FATTO

Il Sig. … deduce di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stato ammesso alla prova orale.

Non riuscendo ad ottenere copia della documentazione, nonostante plurime richieste telefoniche, adiva il Difensore Civico regionale che trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale dell'Amministrazione acceduta, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il Lazio

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte (classe di concorso A041).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva il Difensore Civico della regione Lazio che trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale dell'Amministrazione acceduta, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ….. rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Mantova finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di …..

FATTO

Il Sig. …..., ha presentato richiesta di accesso attraverso la presa visione o estrazione copia di tutti gli atti e documenti relativi ad un procedimento acquisizione di una fotografia che lo ritrae, sostenendo trattarsi di atto di P.G. soggetto a determinate formalità procedurali.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza rilevando di non essere in possesso della documentazione richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui contesta la ricostruzione dell'istante anche con riferimento ad un altro ricorso deciso dalla Commissione in data 11.2.2016 che si inserisce nella medesima vicenda.

Nella seduta del 7 luglio 2016 la Commissione invitava l'Amministrazione a chiarire se la documentazione richiesta esistesse o meno ed, in caso positivo, se fosse detenuta dall'Autorità giudiziaria o da un altro Ufficio, al quale eventualmente trasmettere l'istanza, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

L'Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria ha comunicato alla Commissione che i documenti richiesti non sono in possesso di nessun Ufficio, né dell'Autorità giudiziaria, dichiarando di aver già consegnato all'istante tutto quanto in suo possesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in quanto da un lato diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione stessa deduce essere inesistenti.

In relazione a quanto osservato dall'istante, la Commissione rileva che non rientra tra le proprie attribuzioni alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Ufficio scolastico provinciale di Latina

FATTO

Il professore ricorrente, dopo non essere stato ammesso alla prova orale del concorso docenti 2016, classe di concorso AO45 – scienze economico – aziendali, in data 5.8.2016 ha chiesto di accedere agli elaborati, alle schede di valutazione personali, all'elaborato, alla griglia di valutazione personale ed al verbale di valutazione personale. Ciò al fine di verificare l'effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di svolgimento delle prove scritte.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 31.8.2016 ha inviato al ricorrente l' elaborato privo della griglia di valutazione e del verbale della commissione esaminatrice.

Successivamente, in data 5.9.2016, il ricorrente ha ribadito di volere accedere ai documenti chiesti in data 5.8.2016, ed ha chiesto altresì di accedere ai verbali di tutte le sedute della commissione esaminatrice.

Avverso il provvedimento di parziale accesso il prof. ricorrente ha adito la scrivente in data 3.10.2016, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 20.10.2016, ha comunicato di avere fornito al ricorrente copia dell'elaborato A45, della relativa griglia di valutazione, del verbale corrispondente alla correzione dell'elaborato relativo al concorso e griglia identificativa.

L'Istituto ha, poi, precisato che, in base alla normativa speciale contenuta nel bando, l'ostensione dei rimanenti documenti, ossia gli altri elaborati concorsuali dei candidati per la classe di concorso del ricorrente, è differita alla pubblicazione della graduatoria del concorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che l'amministrazione erroneamente abbia differito l'accesso alla pubblicazione della graduatoria dal momento il sub-procedimento è ormai concluso e sussiste in capo all'accedente un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso di ritardo correrebbe il rischio, qualora possa dimostrare un eventuale errore della Commissione d'esame, di essere posposto agli altri vincitori.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di …..

FATTO

Il geometra ricorrente, dipendente di ruolo dell'Istituto resistente, con la qualifica di Istruttore Direttore, in data 10.7.2016, ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia della disposizione organizzativa con la quale la dipendente a tempo determinato Dott.ssa …..., è assegnata all'Ufficio Condomini. Ciò al fine di accertare se vi sia stata disparità di trattamento tra situazioni identiche. Chiarisce il ricorrente di rivestire la qualifica di Responsabile di posizione organizzativa Area Condomini, a seguito di regolare bando di selezione interno, per il periodo 01/02/2015 – 01/02/2016 prorogato al 28/02/2016. Lamenta il ricorrente nell'istanza di accesso di non avere a disposizione personale con profilo appropriato allo svolgimento dei compiti ascrivibili all'Area Condomini. Aggiunge il geometra ricorrente che all'ufficio Morosità è stato attribuito personale con profilo professionale cat. D, nonostante la struttura fosse già dotata di personale adeguato.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli affetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata, la quale non ha presentato opposizione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

Nel merito la Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere al chiesto documento essendo quest'ultimo necessario a dimostrare se vi sia stata una condotta imparziale dell'amministrazione a suo svantaggio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale della Campania

FATTO

La ricorrente, in qualità di partecipante alla procedura selettiva per il reclutamento di docenti, 2016 - classe di concorso AD05 – AB24/AB25 Inglese, dopo avere appreso di non essere stata ammessa alle prove orali, in data 18.8.2016 ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla ricorrente per la classe di concorso AD05– AB24/AB25 Inglese, sottoposti a valutazione;
2. relative schede di valutazione, griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti dalla ricorrente.

Ciò al fine di verificare la correttezza della valutazione ottenuta e la corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di elaborazione.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente tramite il legale rappresentante avv. …..., ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale di cui alla narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai chiesti documenti, senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comitato di verifica per le cause di servizio

FATTO

Il ricorrente in data 23.9.2016 ha chiesto all'amministrazione resistente ed alla scrivente la restituzione delle proprie istanze di accesso formulate il 17, il 20 aprile ed il 10 maggio 2015.

La Direzione generale della previdenza militare e della leva – ….. Reparto – ….. divisione, con memoria del 20.10.2016 ha chiarito la presente vicenda. In particolare, ha ricordato che la pratica medico – legale del ricorrente è stata conclusa con un provvedimento del 2004 in conformità del parere reso dal Comitato di verifica, il quale ha dichiarato la non dipendenza da cause di servizio di alcune infermità. Tale provvedimento è stato poi impugnato in sede amministrativa ed è definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 2099/2010. La Direzione generale indicata ha dichiarato la propria disponibilità a fornire i chiesti documenti a seguito di una puntuale richiesta da parte del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame, l'istante ha inviato alla scrivente la richiesta ostensiva, e non un ricorso, in ordine alla quale la scrivente non è competente a decidere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale della Calabria

FATTO

La ricorrente, dopo avere appreso di non essere stata ammessa alle prove orali del concorso per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – Classe di concorso A23, in data 29.7.2016 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. atti di nomina delle commissioni tecniche e della commissione amministrativa di valutazione;
2. dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità/conflitti di interesse di tutti i componenti di tutte le commissioni rilasciate ai sensi della normativa vigente;
3. curriculum vitae dei componenti delle commissioni tecniche e della commissione amministrativa di valutazione;
4. verbale della commissione amministrativa che, senza l'autorizzazione della sottoscritta, avrebbe proceduto a prendere visione e inserire in una nuova busta il proprio elaborato;
5. atti formali (raccomandata o PEC) con cui è stata formalmente notificata alla sottoscritta la decisione di annullare la procedura precedente e nominare la commissione amministrativa e la nuova commissione tecnica di valutazione;
6. verbali di valutazione della propria prova scritta di entrambe le commissioni tecniche;
7. motivazione/i di esclusione;
8. elenchi degli ammessi e non ammessi a seguito delle valutazioni delle commissioni tecniche;
9. eventuale ulteriore documentazione relativa alla valutazione della sottoscritta nel corso della procedura.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale di cui alla narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai chiesti

documenti, senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata.

Qualora la mole dei documenti sia elevata, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare, se del caso, opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ambito territoriale di Roma e Ambito territoriale di Frosinone

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha chiesto di potere accedere alle domande di trasferimento interprovinciale scuola primaria ed ai relativi allegati, ossia allegato D) dichiarazione servizi, allegato F) servizio continuativo, presentate dalle docenti … e …. Lamenta la ricorrente che le docenti citate hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale posto comune scuola primaria ambito 18, richiesto e non ottenuto dalla ricorrente, per avere un punteggio in graduatoria rispettivamente pari a 108 e 102 , mentre quello della ricorrente è pari a 99. I chiesti documenti sono, dunque, necessari per dimostrare che le docenti ….. e ….. avrebbero un punteggio inferiore, asseritamente pari a 89.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, non essendo stata trasferita presso la sede richiesta a causa di una presunta erronea attribuzione del punteggio alle docenti citate, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di verificare la correttezza della graduatoria stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, docente di tecnologia nella scuola secondaria di I grado, dopo avere appreso di non essere stata ammessa alle prove orali del concorso A60 tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, in data 30 luglio ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. Verbali con annessi allegati prodotti dalla data di insediamento della commissione esaminatrice fino alla data di espletamento delle prove scritte;
2. Dichiarazioni di incompatibilità rese dal Presidente, dai commissari e dal segretario;
3. Istanze presentate per la nomina a commissario e/o Presidente.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale di cui alla narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai chiesti documenti, senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

FATTO

Il Colonnello ricorrente, con istanza del 4.4.2016 ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. Verbale di valutazione reso dalla Commissione Superiore di Avanzamento relativo alla valutazione dei colonnelli del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico in spe al grado di Brigadier Generale ai fini dell'avanzamento per l'anno 2016, comprensivo delle schede di valutazione, dei punteggi attribuiti e delle graduatorie di merito con riferimento alla graduatoria dell'istante e degli Ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per detto anno provenienti dal ruolo ingegneri e di tutti gli altri atti contenenti elementi che hanno consentito di giungere al giudizio finale;
2. Schede motivazionali delle precedenti tornate valutative al grado di Brigadier Generale per i parigrado iscritti in quadro, eventualmente collocatisi in posizione a lui poziore nella graduatoria di merito per il 2016, per verificare la legittimità dello scavalcamento avvenuto nei suoi confronti, atteso che tutti sono stati valutati meno favorevolmente in almeno una tornata valutativa.

Ciò al fin di conoscere i nomi degli Ufficiali iscritti in quadro, la relativa posizione in graduatoria e le sottostanti motivazioni, al fine di valutare l'opportunità di impugnare l'eventuale valutazione negativa.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27.5.2016, ha accolto parzialmente il chiesto accesso e il ricorrente, in data 23.6.2016, ha esercitato l'accesso ai documenti in ordine ai quali l'accesso era stato consentito.

Successivamente, il 29.7.2016, il ricorrente ha presentato analoga istanza di accesso a quella del 4.4.2016 in ordine alla quale l'amministrazione ha emanato un provvedimento meramente confermativo, in data 4.8.2016.

Avverso il provvedimento di diniego del 4.8.2016, il ricorrente ha adito la scrivente in data 16.8.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha inviato una memoria il 2.9.2016.

La scrivente, con decisione del 15.9.2016 ha dichiarato il ricorso inammissibile per il principio del ne bis in idem, atteso che l'istanza di accesso del 29.7.2016 è analoga a quella presentata il 4.4.2016 in ordine alla quale l'amministrazione si è espressa con provvedimento di parziale accoglimento il 27.5.2016.

Successivamente, in data 28.9.2016 il ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare la precedente decisione del 15.9.2016, per avere erroneamente ritenuto che le due istanze di accesso del 4.4.2016 e del 29.7.2016 avessero ad oggetto i medesimi documenti. Chiarisce, infatti, il ricorrente di avere chiesto, con istanza del 4.4.2016 , di conoscere il punto di merito ottenuto nelle precedenti tornate valutative al Grado di Brigadier Generale di tutti i pari grado iscritti in quadro eventualmente collocatisi in posizione a lui poziore nella graduatoria 2016, mentre l'istanza del 29.7.2016 attiene alla scheda motivazionale del parigrado ….. relativa alla valutazione per il 2015. In altri termini il ricorrente ha circoscritto la richiesta al pari grado ….., il quale nella graduatoria 2015 si è collocato in posizione deteriore rispetto al ricorrente, mentre nella graduatoria dell'anno successivo – 2016 – lo ha superato.

DIRITTO

La Commissione preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 28.9.2016 revoca la precedente decisione del 15 settembre 2016 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che l'istanza 29.7.2016 avesse ad oggetto i medesimi documenti del 4.4.2016.

Passando all'esame del giudizio revocatorio, la Commissione ritiene che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato ad accedere al chiesto documento atteso che il giudizio di avanzamento relativo all'anno 2016 è autonomo rispetto ai giudizi riferiti agli anni precedenti, ai sensi dell'art. 1060 del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo il quale "I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all' articolo 1032".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, previa revoca della decisione del 15 settembre 2016, respinge il ricorso.

Ricorrente: …

contro

Amministrazione resistente: Equitalia – Direzione regionale delle Marche – servizi amministrativi regionali

FATTO

Il ricorrente, ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti le cartelle esattoriali n. ….. e n. …..; in particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere alle relate di notifica dell'avviso di pagamento, ai documenti dai quali sia possibile evincere il nominativo e la qualifica del responsabile del procedimento ed il numero di ruolo.

Il ricorrente intende, altresì, conoscere se il ruolo sia stato sottoscritto da un dirigente o da un delegato o soggetto facente funzioni.

La società resistente con provvedimento del 31 agosto ha accolto il chiesto accesso ed ha chiarito che l'ente impositore non fornisce documenti a supporto dell'iscrizione a ruolo e che, dunque, le uniche informazioni in proprio possesso sono quelle desumibili dalle cartelle esattoriali. Lamenta, tuttavia, il ricorrente che, nonostante il provvedimento di accoglimento i documenti, effettivamente, forniti in copia sono incompleti.

Avverso il parziale esercizio del chiesto accesso, il ricorrente ha adito in termini la scrivente ai sensi e per gli effetti, dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La scrivente chiede alla società resistente se ha fornito in copia al ricorrente tutti i documenti in proprio possesso; nelle more dell'incombente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiede alla società resistente di volere fornire le informazioni di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.